







REPUBBLICA ITALIANA R

REGIONE CALABRIA

Piano di Azione

"Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti"

RISPOSTE ALLE FAQ PERVENUTE

Quesito n. 13

In riferimento al Bando "Interventi per il miglioramento del servizio di Raccolta Differenziata in Calabria nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti" si chiede quanto segue:

1. Premesso che tra i soggetti beneficiari e' ammessa la partecipazione di forme associative (Artt. 30,31,32 del D.Lgs n.267/2000) tra i Comuni destinatari come da avviso pubblico; Considerato che l'Unione dei Comuniomissis.... è una forma associativa composta ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. vo n.267/2000 e della Legge Regionale n.15/2006, dai comuni di ...omissis... Considerato che i Comuni di ...omissis... hanno conferito la funzione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti all'Unione a mezzo convenzione (art.30 D.Lgs.vo n.267/2000) che la esercita a mezzo di unico gestore e riscuote anche il tributo, in ottemperanza della normativa di riferimento:

Considerato che il comune di ...omissis... ha popolazione superiore a 5.000 abitanti mentre tutti gli altri comuni sono di popolazione inferiore;

Si chiede di sapere se l'Unione può partecipare all'avviso pubblico "interventi per il miglioramento del servizio di raccolta differenziata in Calabria nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti" o gli eventuali motivi ostativi o le misure che la Regione intende attivare al fine di non precludere l'accesso all'importante finanziamento per i Comuni che virtuosamente si cono associati per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Risposta:

Un'Unione di Comuni costituita nelle forme di cui all'art. 32 del TUEL chiede se "può partecipare all'avviso pubblico ...omissis... al fine di non precludere l'accesso all'importante finanziamento per i Comuni che virtuosamente si sono associati per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti".

In linea generale si evidenzia che l'amministrazione regionale non ha posto limitazioni alla partecipazione all'avviso pubblico delle forme associative consentite dalla legge per la gestione associata della funzione fondamentale relativa all'organizzazione e gestione dei rifiuti urbani (che sono esclusivamente le forme degli artt. 30 e 31 del TUEL).

L'unico limite alla partecipazione che l'avviso pubblico pone riguarda il verificarsi delle seguenti condizioni:

- la forma associativa deve essere costituita alla data di presentazione della domanda;
- la forma associativa deve ricomprendere i soggetti beneficiari dell'avviso, ossia i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Come già chiarito nella FAQ n. 10.2 la forma associativa con la quale si partecipa all'avviso pubblico potrà quindi contare un bacino di popolazione superiore ai 5.000 abitanti, con l'unica limitazione che i singoli soggetti associati siano i potenziali beneficiari dell'avviso pubblico.

Tanto premesso, il quesito posto dall'Unione conclusosi con la domanda riportata in calce, merita ulteriori approfondimenti poiché, da quanto argomentato, sembra emergere che l'Unione in questione non abbia ancora avviato la gestione associata della funzione relativa al servizio dei rifiuti e presenti una sorta di ibridazione in quanto:

- 5 degli 8 Comuni che partecipano all'Unione gestiscono la funzione tramite una Convenzione ex art. 30 del TUEL: di questi, 4 hanno popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 1 ha popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- dei 3 rimanenti Comuni nulla si dice sulla forma di gestione, lasciando presumere una gestione della funzione in forma singola.

Una siffatta rappresentazione dello stato attuale dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, variegato e non aderente al "virtuoso" fine della gestione associata della funzione nell'ambito dell'Unione, impone che, ai fini della partecipazione all'avviso pubblico, l'Unione avvii l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti nella totalità dei suoi partecipanti o, in alternativa, proceda ad un avvio parziale della funzione, motivando adeguatamente nella deliberazione di avvio della gestione associata l'esclusione di uno o più degli aderenti all'Unione.

Sempre ai fini della partecipazione all'avviso pubblico, il Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti potrà essere ricompreso nella gestione associata esclusivamente nel caso in cui si scelga di procedere per la totalità del territorio dell'Unione e a condizione che lo stesso non sia stato già ammesso a finanziamento con l'avviso pubblico dedicato ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Corre ancora l'obbligo di precisare che l'esercizio della funzione associata relativa alla gestione dei rifiuti potrà attivarsi per l'intera Unione o per parte dei suoi aderenti, solo se l'esercizio di tale funzione è prevista nello Statuto dell'Unione.

Si raccomanda infine di porre attenzione al divieto espressamente previsto al comma 29 dell'art. 14 del D.l. 78/2010 di svolgere le funzioni fondamentali di cui all'art. 117 della Carta Costituzionale, quale quella relativa all'organizzazione e alla gestione del ciclo dei rifiuti, in più di una forma, per cui la stessa funzione fondamentale non potrà essere svolta contemporaneamente in forma singola e in forma associata ovvero in più di una forma associativa.